

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XII
N. 61

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1994

Risoluzione legislativa

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina)

Annunziata il 15 febbraio 1995

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di decisione del Consiglio COM(94)0336 - 94/0193 (CNS) (1)

visto il progetto di Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina) siglato dalla Commissione COM(94)0336,

consultato il Consiglio sulla base dell'articolo 228, paragrafi 2 e 3, primo comma e dell'articolo 130 S del trattato CE (C4-0152/94),

visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri

della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0104/94),

1. approva la conclusione della Convenzione con gli emendamenti al testo della proposta di decisione della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati firmatari.

ENRICO VINCI
Segretario generale

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente

(1) G.U. C 278 del 5 ottobre 1994, pag. 8.

Convenzione alpina

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina)

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)

TESTO
MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento 1)

Considerando terzo *bis* (nuovo)

considerando che la protezione delle Alpi rientra, tra l'altro, nell'ambito della direttiva 92/43/CEE sulla protezione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2);

(Emendamento 2)

Considerando terzo *ter* (nuovo)

considerando che la costruzione delle reti transeuropee deve garantire l'attuazione della Convenzione sulla protezione delle Alpi nel rispetto dell'articolo 130 R, paragrafo 2, del trattato CE, il quale prevede che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie;

(1) G.U. C 278 del 5 ottobre 1994, pag. 8.

(2) G.U. L 206 del 22 luglio 1992, pag. 7.